

Delibera n. 42/2017

**Revisione dei Diritti Aeroportuali dell'Aeroporto di Lamezia Terme - periodo tariffario 2016-2019.
Chiusura del procedimento per la risoluzione della controversia di cui alla delibera n. 102/2016.**

L'Autorità, nella sua riunione del 24 marzo 2017

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, ed in particolare gli articoli 6 (*"Consultazione e ricorsi"*) e 11 (*"Autorità di vigilanza indipendente"*);
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 64/2014 del 17 settembre 2014, recante *"Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali"*, ed in particolare i capitoli 3, 4, 5 e 6 del Modello 3 (di seguito: Modello), con la medesima delibera approvato, aventi ad oggetto:
- la procedura di consultazione sulla proposta di revisione dei diritti aeroportuali;
 - l'informativa da parte del gestore e dei vettori;
 - l'esito della consultazione;
 - le procedure di ricorso in caso di mancato accordo e l'attività di vigilanza dell'Autorità;
- VISTA** la nota assunta agli atti dell'Autorità al prot. 4628/2016 del 22 giugno 2016, con cui la Società Aeroportuale Calabrese S.p.a. (di seguito: SACAL), affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto internazionale di Lamezia Terme, ha notificato all'Autorità l'avvio, in data 29 giugno 2016, della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2016-2019, in applicazione del Modello;
- VISTA** la delibera n. 73/2016 del 29 giugno 2016, con la quale l'Autorità ha avviato il procedimento di verifica della conformità al Modello della proposta presentata da SACAL;
- VISTE** le note dell'11 agosto 2016 (e relativi allegati), assunte agli atti dell'Autorità ai prot. da 6026/2016 a 6029/2016, con cui SACAL ha provveduto alla formale trasmissione all'Autorità della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, corredata di tutta la documentazione necessaria, comunicando tra l'altro:

- che *“sulla proposta definitiva non è stata conseguita una intesa sostanziale con gli Utenti Aeroportuali”*;
- l’applicazione, salvo diverso avviso dell’Autorità, di tali corrispettivi a partire dal 10 ottobre 2016;

VISTA la delibera n. 102/2016 del 1° settembre 2016, con la quale l’Autorità, a seguito del ricorso presentato da Ryanair Ltd. (poi divenuta Ryanair DAC; di seguito: Ryanair) il 25 agosto 2016, assunto agli atti dell’Autorità al prot. 6185/2016, ha avviato il procedimento per la risoluzione della controversia per mancato accordo sui diritti aeroportuali, ai sensi del paragrafo 6.2.2 del Modello;

VISTA la delibera n. 112/2016 del 14 settembre 2016, con la quale l’Autorità, con decisione provvisoria assunta ai sensi del paragrafo 6.2.4 del Modello, ha stabilito che il livello dei diritti aeroportuali esigibili da SACAL a partire dal 10 ottobre 2016, ed in via temporanea fino alla data di adeguamento degli stessi - tenuto conto della decisione definitiva della controversia - restasse quello in vigore al momento della consultazione e vigente al momento della delibera in argomento;

VISTA la delibera n. 150/2016 del 21 dicembre 2016, con la quale l’Autorità, osservato che nell’ambito del procedimento per la risoluzione della controversia risultava opportuno tenere conto dell’eventuale intesa sulla proposta emendata presentata dal gestore tra la ricorrente, SACAL e gli utenti aeroportuali:

- ha prorogato al 22 febbraio 2017 il termine di conclusione del procedimento per la risoluzione della controversia per mancato accordo sui diritti aeroportuali di cui alla delibera n. 102/2016 del 1° settembre 2016;
- ha richiesto a SACAL di formulare una proposta tariffaria emendata che tenesse conto di una serie di indicazioni riguardanti il piano quadriennale degli investimenti, la quantificazione del Capitale investito netto all’anno base, il tasso di remunerazione del capitale investito e l’IRAP sul costo del lavoro;
- ha prescritto che tale proposta tariffaria emendata fosse trasmessa da SACAL agli utenti aeroportuali, ai soggetti ricorrenti ed all’Autorità;

VISTA la proposta tariffaria emendata conseguentemente presentata da SACAL in data 16 gennaio 2017, assunta agli atti dell’Autorità ai prot. da 209/2017 a 215/2017;

VISTO il verbale dell’audizione, tenutasi in data 2 febbraio 2017 presso la sede dell’Autorità, alla presenza della parte ricorrente, di SACAL e degli utenti aeroportuali, su convocazione del Responsabile del procedimento (prot. 282/2017 del 19 gennaio 2017), anche al fine di esperire un tentativo per il raggiungimento di una intesa sulla materia oggetto del ricorso, avendo come base la citata proposta tariffaria emendata;

RILEVATO che, nel corso della suddetta audizione:

- SACAL, preso atto delle osservazioni emerse in sede di audizione, ha ritenuto di mantenere inalterato il contenuto della proposta tariffaria emendata presentata il 16 gennaio 2017;

- i vettori Alitalia e AirOne si sono espressi favorevolmente sulla proposta tariffaria, mentre i vettori Ryanair e Easyjet hanno dichiarato il proprio voto contrario;
- il Responsabile del procedimento ha quindi dichiarato chiusa l'audizione con il mancato raggiungimento di un accordo tra gestore e vettori, fatta salva ogni ulteriore verifica di conformità della proposta tariffaria oggetto della predetta votazione rispetto alle vigenti norme di settore;

VISTA la nota prot. 903/2017 del 14 febbraio 2017, con la quale gli Uffici hanno richiesto a SACAL, con riferimento alla proposta tariffaria emendata, gli elementi necessari alle verifiche:

- sui criteri di allocazione dei costi;
- sull'impatto, sui singoli vettori operanti nello scalo di competenza, dell'accorpamento tariffario previsto nella proposta medesima;

VISTE le note del 17 e 20 febbraio 2017, assunte agli atti dell'Autorità ai protocolli 959/2017 e 990/2017, con le quali SACAL ha dato riscontro alla suddetta richiesta degli Uffici;

VISTA la nota prot. 1039/2017 del 21 febbraio 2017, con la quale gli Uffici hanno informato SACAL che le tariffe da ultimo sottoposte agli utenti nel corso dell'audizione del 2 febbraio, in previsione della chiusura del procedimento di risoluzione della controversia avrebbero dovuto essere ulteriormente emendate, in base alla considerazione che i criteri di allocazione dei costi e l'accorpamento tariffario proposto risultavano configurare la potenziale violazione dei principi di "correlazione ai costi", "pertinenza", "ragionevolezza" e "non discriminazione" sanciti dall'articolo 80, comma 1, lettere a) e c), del d.l. 1/2012, in quanto i risultati delle verifiche effettuate avevano evidenziato, da un lato, l'impropria concentrazione dei costi "pro-quota" sul prodotto "imbarco passeggeri" e, dall'altro, che un singolo utente aeroportuale avrebbe beneficiato di vantaggi economici scaturenti dall'accorpamento dei diritti, con effetti negativi nei confronti del resto degli utenti;

VISTA la delibera n. 24/2017 del 21 febbraio 2017, con la quale l'Autorità ha disposto la proroga al 24 marzo 2017 del termine di conclusione del procedimento per la risoluzione della controversia di cui alla delibera n. 102/2016;

VISTA la nota prot. 19155/2017 del 28 febbraio 2017, assunta agli atti dell'Autorità al prot. 1228/2017, con la quale SACAL, nel dare riscontro all'invito degli Uffici, ha trasmesso all'Autorità una proposta tariffaria ulteriormente emendata;

VISTA la nota prot. 1367/2017 del 6 marzo 2017 con la quale gli Uffici, a seguito delle verifiche svolte sulla proposta trasmessa da SACAL in data 28 febbraio 2017, hanno trasmesso alla parte ricorrente tale ultima proposta tariffaria, richiedendo alla stessa di formulare le proprie osservazioni in merito;

VISTE le osservazioni conseguentemente pervenute da Ryanair, che con nota ART/SUF/170308/03/MG dell'8 marzo 2017, assunta agli atti dell'Autorità al prot. 1418/2017, ha:

- rilevato che, a suo giudizio, l'accorpamento tariffario dei diritti di *“imbarco passeggeri”* e *“trattamento bagagli da stiva”* viola i principi di pertinenza e ragionevolezza;
- sostenuto che *“SACAL discrimina le compagnie efficienti e i passeggeri senza bagaglio”*;
- apprezzato lo scorporo dei diritti di *“approdo e partenza”* e *“sosta aeromobili”*, pur segnalando uno scostamento di tali diritti rispetto ai valori attesi;
- ribadito la propria posizione in ordine alla *“richiesta di scorporare dalla pubblicazione e approvazione i servizi PRM”*;

RITENUTO

con riferimento alle predette osservazioni, che:

- a) l'accorpamento tariffario dei diritti di *“imbarco passeggeri”* e *“trattamento bagagli da stiva”* risulta essere:
 - legittimo, nonché conforme alla prassi in uso su tutti gli scali nazionali;
 - coerente con il fatto che l'impianto BHS rappresenta un'infrastruttura centralizzata che il gestore rende disponibile a tutti i vettori, senza soluzione di continuità ed indipendentemente dal numero di bagagli trattati;
 - compatibile con la normativa riguardante il diritto relativo al controllo di sicurezza dei medesimi bagagli da stiva di cui al D.M. 14 marzo 2003, che prevede l'applicazione di una tariffa calcolata in ragione del *“numero di passeggeri originanti in partenza dallo scalo”*;
- b) i principi di efficienza e non discriminazione devono essere applicati senza fare riferimento agli specifici modelli di business dei singoli vettori;
- c) lo scostamento dei diritti di *“approdo e partenza”* e *“sosta aeromobili”* rispetto ai valori attesi, rilevato dalla ricorrente, è motivato dalla diversa allocazione dei costi predisposta dal gestore in conformità ai correttivi richiesti dagli Uffici;
- d) la verifica di conformità in riferimento al diritto di assistenza alle persone a ridotta mobilità non rientra nelle attribuzioni dell'Autorità, secondo quanto disposto, in attuazione della direttiva 2009/12/CE, dall'articolo 71, comma 5, del d.l. 1/2012;

RILEVATO

che il livello dei diritti risultante dalla proposta pervenuta in data 28 febbraio 2017 risulta orientato alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso;

CONSIDERATO

che:

- il livello dei diritti per l'intero periodo tariffario deve essere ricalcolato, applicando il livello tariffario presentato da SACAL in data 28 febbraio 2017, facendo subentrare detto nuovo livello a partire dal 1° giugno 2017, con vigenza estesa al resto del periodo tariffario di cui trattasi;
- il recupero della differenza tra i ricavi già maturati nel periodo transitorio, come risultanti dall'applicazione al traffico effettivo del livello provvisorio dei diritti (di cui al punto 1 della delibera n. 112/2016 del 14 settembre 2016), ed i ricavi effettivamente spettanti, come risultanti dall'applicazione del livello definitivo dei

diritti al medesimo traffico, deve essere effettuato secondo quanto previsto al paragrafo 6.2.6, punti 2, 3 e 4, del pertinente Modello;

VISTA la relazione istruttoria prodotta dagli Uffici;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. la chiusura, nei termini di cui in premessa che si intendono qui integralmente richiamati, del procedimento per la risoluzione della controversia relativa al mancato accordo sui diritti aeroportuali dell'Aeroporto internazionale di Lamezia Terme - periodo tariffario 2016-2019, di cui alla delibera n. 102/2016 del 1° settembre 2016;
2. di prescrivere a Società Aeroportuale Calabrese S.p.A.:
 - a) l'applicazione, con entrata in vigore in data 1° giugno 2017, del livello dei diritti relativi alla proposta di revisione dei diritti aeroportuali presentata dalla stessa in data 28 febbraio 2017, e allegata alla presente delibera;
 - b) il ricalcolo, a partire dal 10 ottobre 2016 e fino al 31 maggio 2017, della differenza tra i ricavi già maturati nel periodo transitorio, come risultanti dall'applicazione al traffico effettivo del livello provvisorio dei diritti (di cui al punto 1 della delibera n. 112/2016 del 14 settembre 2016), ed i ricavi effettivamente spettanti, come risultanti dall'applicazione al medesimo traffico del livello dei diritti di cui alla lettera a);
 - c) l'effettuazione, a valere sulla residua durata del periodo tariffario 2016-2019 del recupero del saldo (positivo o negativo), conseguente all'applicazione del calcolo di cui alla lettera b);
 - d) la fornitura all'utenza dell'aeroporto, in occasione della prima audizione annuale condotta ai sensi del paragrafo 5.2 punto 3 del Modello 3 di regolazione dei diritti aeroportuali, approvato con delibera dell'Autorità n. 64/2014 del 17 settembre 2014, e nell'ambito del Documento informativo annuale, di un'ampia e documentata informazione riguardo alle modalità di recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali di cui alla lettera c);
3. l'inottemperanza alle prescrizioni di cui al punto 2 è sanzionabile da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
4. gli Uffici dell'Autorità provvedono ad effettuare le verifiche di competenza sulla corretta applicazione, da parte dei soggetti interessati, dei criteri fissati, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, lettere b) e c), del d.l. 201/2011;
5. il presente provvedimento è notificato a mezzo PEC a Società Aeroportuale Calabrese S.p.A. e Ryanair DAC (già Ryanair Ltd.) e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 24 marzo 2017

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi